

N. 10436/15 Reg. Gen. Trib.  
N. 26740/14 N.R. MOD. 21 (P.M.)  
N. ~~XXXXXXXXXX~~ G.I.P. (MOD. 20)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Milano  
in composizione monocratica  
SEZIONE 2ª PENALE

composto dal Sig. Magistrato

Dott.ssa *Teresa Ferrari Da Passano*

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

~~Salvatore Mattioli~~ a Milano il 22/01/1985 con domicilio dichiarato in  
Milano via ~~Canali~~ ~~Venezia~~ n. 6 av. B. di fid. avv. Vincenzo Maria  
Scarano del foro di Foggia con studio in Lucca Piazza San Giovanni n. 6.  
Libero assente.

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 4 co. 1 legge n. 401/1989 perché, presso l'esercizio  
denominato BET 1128, sito in Milano ~~via Canali n. 6~~ 11, esercitava  
abusivamente, ossia in assenza della prescritta licenza rilasciata dall'Autorità di  
Pubblica Sicurezza, l'organizzazione di scommesse e concorsi pronostici.

In Milano, almeno dal maggio al settembre 2014

Sentenza N. 6948/15  
Del 01/08/2016

Data innesco  
Data eventuale astensione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 18/7/16

Milano

Milano

IL SOG. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corp. Reato
- c) Mod. 1

Il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

Il

Redatta Scheda II

per

comunicazione all'Ufficio  
settoriale del  
Comune di

Il

estratto all'Ufficio Campione  
Penale per  
fortificazione

Il

Campione Penale

Art.

CENTURIONBET As Bet 1128 infatti, non ha partecipato alla gara in quanto la normativa italiana applicata con il bando del 2012 sotto alcuni profili è stata riconosciuta - come è emerso dalle pronunce sopra richiamate - avere natura discriminatoria.

In particolare, la disposizione nazionale che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, appare esser una restrizione che eccede quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione.

Tale valutazione pare trovare riscontro dai dati che emergono nella consulenza depositata dalla difesa avente ad oggetto la valorizzazione dell'investimento iniziale che Centurionbet As Bet 1128 avrebbe dovuto sopportare in caso di partecipazione alla gara d'appalto e la valorizzazione dei beni che avrebbe dovuto cedere a titolo gratuito alla scadenza fissata al 30 giugno 2016.

Il carattere discriminatorio del bando e dello schema di convenzione era stato portato dalla stessa società Centurionbet Ità all'attenzione del TAR del Lazio così come del resto ha fatto lo stesso imputato presentando analogo ricorso avverso il provvedimento del Questore Milano.

Pertanto, SCINCA ~~\_\_\_\_\_~~ è assolto ex art 530 c.p.p. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato, essendosi trovato nell'impossibilità di ottenere la licenza perché l'operatore comunitario a cui è affiliato non ha potuto conseguire la concessione trovandosi in una condizione di disegualianza rispetto agli altri operatori già presenti nel territorio italiano.

Conseguentemente va disposta, la restituzione all'avente diritto delle apparecchiature meglio specificate nel verbale di sequestro del 4.12.2014.

PQM

Visto l'art 530 c.p.p.

ASSOLVE

SCINCA ~~\_\_\_\_\_~~ è assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art 323 c.p.p.

DISPONE

la restituzione all'avente diritto delle apparecchiature meglio specificate nel verbale di sequestro del 4.12.2014

Motivazione riservata deposito entro 60 gg.

Milano 1.6.2016

Il giudice  
IL GIUDICE  
Del Tribunale di Milano  
*[Firma]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Il Cancelliere  
Pietro Murgolo

18/7/16